

DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE AFFARI GIURIDICI
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Ai Direttori dei Centri e delle Unità di Ricerca
Loro Sedi

e p.c. Ai Direttori dei Dipartimenti

Alla Segreteria del Presidente
Sede

Ai Dirigenti dell'Amministrazione Centrale
Sede

CRA
Registro Ufficiale

Prot. N. 0012462 del 01/03/2013



00. SS
Loro sedi

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2013.

Si comunica che con nota prot. n. 3035 del 25/2/2013, di cui si allega copia, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha approvato il bilancio di previsione 2013 dell'Ente.

Pertanto, l'approvazione suddetta consente il superamento del limite di spesa indicato in 1/12 previsto dall'esercizio provvisorio e permette il normale svolgimento delle attività riferite all'esecuzione di provvedimenti concernenti l'acquisizione di nuove entrate, variazioni per stesse e diverse upb.

Si richiama, ancora una volta, l'attenzione delle SS.LL. al rispetto dei principi di contabilità pubblica nonché ad una gestione sempre più attenta ed oculata delle risorse assegnate, anche in considerazione degli importanti cambiamenti che il bilancio dell'Ente registrerà a breve a seguito dell'inclusione della gestione dell'ex INRAN, così come previsto all'art. 2 comma 269 della Legge di stabilità.

In ultimo, appare necessario ribadire il **rispetto dei vincoli normativi** imposti per alcune tipologie di spesa per le quali le **strutture non possono procedere autonomamente all'incremento delle risorse già stanziare in sede di bilancio di previsione se non previa autorizzazione da parte di questa Amministrazione**. Ricordiamo che la violazione dei vincoli di spesa viene accertata a titolo responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

A seguito degli aggiornamenti introdotti dalla legge di stabilità 2013, si elencano nuovamente i vincoli normativi cui codeste strutture devono attenersi:

1. art. 6, comma 9, D.L. 78 del 31/5/2010, legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122: a decorrere dal 2011 le pubbliche amministrazioni **non possono effettuare spese per sponsorizzazioni**;
2. art. 6, comma 12, D.L. 78 del 31/5/2010, legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122: le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 2011, **non possono effettuare spese per**

- missioni anche all'estero per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009 (1.1.2.011. "Indennità e rimborsi spese per missioni in territorio nazionale", 1.1.2.012. "Indennità e rimborsi spese per missioni in territorio estero).
3. art. 6, comma 13, D.L. 78 del 31/5/2010, legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122: a decorrere dal 2011 **le pubbliche amministrazioni devono ridurre del 50% rispetto al 2009 le spese per l'attività di formazione. Le strutture, pertanto, non dovranno prevedere alcuno stanziamento al capitolo 1.1.2.016. "corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni, ed amm.ni varie".**
 4. art. 5 comma 2, D.L. 95 del 6/7/2012, legge di conversione del 7 agosto 2012: a decorrere dall'1/1/2013 **le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi** (1.1.3.031. "Noleggio autovetture", 1.1.3.032. "Esercizio, manutenzione e riparazione autovetture", 2.1.2.005. "Acquisto automezzi").
 5. art. 1, comma 141, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013): **"Fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31/12/2014, le amministrazioni pubbliche non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9/10/2012 sono revocate".** Si rinvia a quanto già riportato nella circolare n. 6 del 5/2/2013.
 6. considerati i limiti imposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78 del 31/5/2010, legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122, circa l'assunzione di **personale a tempo determinato, nell'ambito della gestione ordinaria, non dovranno essere stanziare somme destinate per contratti a termine e per contratti di co.co.co. ivi comprese le spese per operai agricoli;**
 7. art. 8, comma 1, D.L. 78 del 31/5/2010, legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122: **"Le spese sostenute nel 2011 per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dovranno essere contenute nella misura del 2% del valore dell'immobile. Detto limite di spesa è ridotto all'1% per gli interventi di sola manutenzione ordinaria mentre per gli immobili in locazione passiva è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1% del valore dell'immobile utilizzato** (1.1.3.009. "Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti", 2.1.1.005. "Ricostruzione, ripristino, manutenzione straordinaria immobili e relative progettazioni);
 8. art. 6, comma 8, D.L. 78 del 31/5/2010, legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122: **"A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nel 2009".** In considerazione del fatto che tali tipologie di spesa attengono l'organo di vertice dell'Ente, le strutture non dovranno indicare nei pertinenti capitoli di spesa alcuno stanziamento;
 9. art. 1, comma 141, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013): **"... le amministrazioni pubbliche ... non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili".** In merito a tale nuova disposizione, questa Amministrazione sta provvedendo ad emanare specifica circolare.

Ida MARANDOLA
Direttore Generale I.F.